



COPIA

**Comune di PRALORMO
(Città Metropolitana di Torino)**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 8**

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2022-2024 - RICOGNIZIONE ANNUALE DELLE ECCELENZE DI PERSONALE E PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE.

L'anno **duemilaventidue** addì **uno** del mese di **febbraio** alle ore **14.32** nel Palazzo Comunale, regolarmente convocata, si è riunita in modalità telematica con il sistema della videoconferenza la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

N. ORD.	COGNOME E NOME	Incarico	Presente/Assente
1	Moschietto Mario	SINDACO	P
2	Burzio Emma	ASSESSORE	P
3	Musso Mario	ASSESSORE	P

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Stefania Truscia.

Si dà atto che, per la presente seduta, il Sindaco MARIO MOSCHIETTO, gli Assessori BURZIO EMMA, MUSSO MARIO e il Segretario Comunale Dott.ssa Stefania Truscia risultano collegati in audio videoconferenza secondo quanto disposto con Decreto Sindacale n. 6 del 9.11.2020.

Presso atto che:

- l'articolo 39 della Legge 449/1997 ha stabilito che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 482/1968;
- a norma dell'art. 91 del D.Lgs. 267/2000 gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- a norma dell'articolo 1, comma 102, della Legge 311/2004, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni, non ricomprese nell'elenco 1 allegato alla stessa legge, adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica;
- ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della Legge 448/2001, a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della Legge 449/1997 e s.m.i.;
- a norma dell'articolo 33 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 16 della Legge 183/2011, è previsto dal 01/01/2012 l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;
- secondo l'articolo 3 comma 10 bis del D.L. 90/2014, convertito dalla Legge 114/2014, il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'articolo 3 del D.L. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'articolo 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Richiamato altresì l'articolo 6 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'articolo 4 del D.Lgs. 75/2017, il quale disciplina l'organizzazione degli uffici ed il piano triennale dei fabbisogni di personale, da adottare annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e tenuto conto della consistenza della dotazione organica del personale in servizio, nonché della relativa spesa;

Viste in tal senso le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche" (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G. U. n. 173 del 27/7/2018);

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale ma da approvare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente;

Rilevato che il D.L. 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'articolo 3 del D.L. 90/2014 convertito in Legge 114/2014 e successive integrazioni;

Considerato che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

Richiamato il D.M. del 17/03/2020, avente ad oggetto “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, con il quale si dispone la normativa di dettaglio in merito alle nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali, ed in particolare:

- all'articolo 1 viene definita come decorrenza delle nuove regole la data del 20/04/2020;
- all'articolo 3 vengono suddivisi i comuni in fasce demografiche;
- all'articolo 4 vengono individuati i valori soglia di massima spesa del personale per fascia demografica;

Considerato che il valore soglia per fascia demografica viene determinato dal rapporto fra spesa del personale dell'ultimo esercizio considerato e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione (assestato);

Rilevato che la Circolare esplicativa emanata a firma congiunta dei Ministri della Pubblica Amministrazione, dell'Economia e dell'Interno chiarisce che le:

- per entrate correnti si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, da intendersi rispetto alle tre annualità che concorrono alla media;
- la spesa complessiva del personale da considerare, siano quelle relative alle voci riportate nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000 (redditi da lavoro dipendente) nonché i codici di spesa U1.03.02.12.001 (acquisto servizi da agenzie interinali); U1.03.02.12.002 (quota LSU in carico all'ente); U1.03.02.12.003 (cococo e cocopro); U1.03.02.12.999 (altre forme di lavoro flessibile);

Rilevato che per il calcolo del valore soglia ai fini della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2022-2024 vanno presi in considerazione gli ultimi tre rendiconti approvati, ossia per il PTFP 2022/2024 quelli riferiti agli anni 2018, 2019 e 2020, mentre per le spese di personale va preso in considerazione il rendiconto 2020 e per il FCDE il bilancio di previsione 2020/2022 dato assestato;

Verificato che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 in data 30.04.2021 del rendiconto di gestione 2020, il Comune di Pralormo, rispetto al valore soglia stabilito per ente di fascia b) popolazione tra 1.000 e 1.999 abitanti (valore soglia 28,60%) è così posizionato per l'anno 2022:

Numero abitanti al 31/12/2020	1913
Spesa del personale rendiconto 2020 (art. 2, comma 1, lettera a)	230.070,71
Entrate correnti accertate da rendiconto (art. 2, comma 1, lettera b)	
	Anno 2018 1.140.755,82
	Anno 2019 1.323.783,38
	Anno 2020 1.348.901,24
F.C.D.E. Bilancio di previsione 2020 (assestato)	-71.184,90
Valore medio entrate correnti al netto del F.C.D.E.	1.199.961,91
Rapporto tra spese di personale rendiconto 2020e Valore medio entrate correnti al netto del F.C.D.E.	19,17%
Valore soglia Comune fascia demografica b)	28,60%

€ 1.199.961,91 x 28,60% = 343.189,11 spesa massima non superabile (valore soglia) (media entrate x valore soglia)
€ 343.189,11 – € 230.070,71= **€ 113.118,40 incremento spesa massima tabella 1** (spesa massima – spesa personale 2020)

Rilevato che l'ente, in applicazione dei limiti della Tabella 2, ha capacità assunzionale per l'anno 2022 pari a **€ 113.118,40**, collocandosi tra i comuni con % inferiore al valore soglia (ente virtuoso) ed è in grado di sfruttare limitatamente **la capacità assunzionale per l'anno 2022** pari a **€ 96.263,15**;

Rilevato, inoltre, che secondo l'articolo 4 comma 2 del citato decreto *“A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali ei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”*.

Preso atto che l'articolo 5 del D.M. 17/03/2020 al comma 1 stabilisce che, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, gli enti che si trovino nella fascia inferiore, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale riportato nella tabella 2 del DPCM;

Considerato pertanto che, allo scopo di definire l'incremento massimo annuo di spesa dal 2020 al 2024, occorre moltiplicare la spesa di personale anno 2018 per le % in tabella 2 del DPCM in base alla fascia demografica - ente in fascia b);

Rilevato quindi che gli effettivi incrementi massimi annui di spesa sono rispettivamente:

Spesa del personale 2018	% incremento	Anno	Importo
291.706,51	23 %	2020	67.092,50
291.706,51	29%	2021	84.594,89
291.706,51	33%	2022	96.263,15
291.706,51	34%	2023	99.180,21
291.706,51	35%	2024	102.097,28

Verificato che l'ente in applicazione della nuova normativa ha capacità assunzionale come da sopra riportata tabella, collocandosi tra i comuni con % inferiore al valore soglia (ente virtuoso) è in grado di sfruttare limitatamente € 96.263,15 di capacità assunzionale per l'anno 2022;

Rilevato che, per rendere possibile l'utilizzo delle risorse che effettivamente si liberano in applicazione della nuova disciplina, l'articolo 6 specifica che *“la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art.1 commi 557 quater e 562 L. 296/2006”*;

Richiamati la deliberazione di Giunta Comunale n. 04 del 15.02.2021 con la quale è stato approvato il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023 e successivo aggiornamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 26.07.2021;

Precisato che il concetto di piano triennale di fabbisogno del personale e di dotazione organica deve essere inteso considerando la sua massima dinamicità e la conseguente necessità di apportare eventuali modifiche ogniqualevolta lo richiedano nuove norme di legge ed esigenze organizzative, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa di personale;

Dato atto che la spesa necessaria per finanziare il Fondo per le P.O., che a regime per numero 3 posizioni organizzative a tempo pieno 100%, ammonta ad € 35.586,00 - di cui € 5.586,00 per indennità di risultato (15,70%);

Visti:

- l'articolo 16 della Legge 183/2011 e l'articolo 33 del D.Lgs. 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'articolo 27 comma 9 del D.L. 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'articolo 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 che prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs. 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

Dato atto che l'organigramma di macrostruttura ed il quadro delle attribuzioni delle unità risultano essere quelli approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 19/03/2019 e che non hanno subito modificazioni;

Dato che il presente atto di programmazione non prevede nuove assunzioni per il triennio 2022/2024

Preso atto che è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale, e tale ricognizione ha dato esito negativo;

Preso atto che con precedente deliberazione è stato adottato nella seduta odierna il Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs. 198/2006;

Dato atto, inoltre, che:

- a decorrere dall'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, commi 819 e seguenti della legge 145/2018, i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 del medesimo articolo e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo: questo ente ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2020;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato articolo 1, comma 557, della Legge 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-quater della Legge 296/2006, introdotto dall'articolo 3 del D.L. 90/2014;

- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'articolo 243 del D.Lgs. 267/2000, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 23.04.2018 l'amministrazione ha disposto di avvalersi della facoltà prevista dal comma 3 dell'articolo 233-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 831, Legge n. 145 del 2018, per cui "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato";
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 12.05.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione semplificato e con deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 18.08.2021 è stato approvato il Piano della Performance 2021/2023;

Dato atto che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

Considerata la necessità di prevedere per il triennio 2022-2024, nel rispetto dei predetti vincoli in materia di assunzioni, le sostituzioni di personale che potrebbe eventualmente cessare, dando atto che, a fronte di situazioni nuove e non prevedibili o di modifiche normative, il presente piano dovrà essere modificato;

Ritenuto, altresì, di utilizzare eventualmente per il triennio 2022/2024 personale di altro Ente a titolo di "scavalco d'eccezione" qualora si dovesse rendere necessario per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, nonché delle altre disposizioni in tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile, con particolare riferimento al rispetto del tetto insuperabile delle spese di personale;

Visto il D.Lgs. 165/2001 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 267/2000; Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Richiamato il CCNL del Comparto Funzioni Locali 21/05/2018;

Dato atto che non si effettuerà l'informativa alle OO.SS. di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 165/2001 in quanto non è più contemplata dal nuovo CCNL siglato in data 21.05.2018;

Atteso che il presente atto sarà inviato al Revisore dei conti perché ne attesti la conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, nonché per asseverare il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio da rendere ai sensi del DPCM 17/03/2020;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'articolo 3 della Legge 213/2012, espressi dai responsabili dei servizi interessati;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

- Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- Di dare atto che l'ente si colloca al di sotto del valore soglia più basso ed ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPCM 17/03/2020 e può incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al 33%;
- Di attestare che la spesa prevista per la dotazione organica è compatibile con la spesa potenziale massima imposta dal vincolo esterno di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge 296/2006 e s.m.i., ammontante ad € 326.419,20, tenendo conto del non rilievo della spesa conseguente alle assunzioni effettuate in applicazione del nuovo regime assunzionale, stabilito dall'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale attuativo 17/03/2020, ai fini del rispetto del predetto limite;
- Di autorizzare per il triennio 2022/2024 gli eventuali "scavalco d'eccedenza" qualora si dovesse rendere necessario per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, nonché delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile, con particolare riferimento al rispetto del tetto insuperabile delle spese di personale;
- Di dare atto che il presente atto sarà inviato al Revisore dei conti perché ne attesti la conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, nonché per asseverare il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio da rendere ai sensi del DPCM 17/03/2020;
- Di dare atto che seguito della ricognizione delle eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non emergono situazioni di personale in esubero;
- Di dare atto che stralcio del suddetto provvedimento (deliberato) costituisce allegato al DUP 2021-2023 e che lo stesso potrà essere adeguato e/o modificato in base a sopraggiunte e/o nuove esigenze dell'Amministrazione nel rispetto dei limiti di legge;
- Di pubblicare il presente piano triennale dei fabbisogni in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.;
- Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

– Di dare che non si effettuerà l’informativa alle OO.SS. di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 165/2001 in quanto non è più contemplata dal nuovo CCNL siglato in data 21.05.2018;

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese.

DELIBERA

Di approvare la deliberazione sopra riportata.

Inoltre, con successiva votazione unanime e favorevole resa in forma palese, delibera di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere: FAVOREVOLE

Li, 25.01.2022

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Stefania Truscia

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere: FAVOREVOLE

Li, 25.01.2022

Il Responsabile del Servizio
F.to Maurilio Lanaro

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco

F.to Mario Moschietto

L'Assessore

Il Segretario Comunale

F.to Emma Burzio

F.to Stefania Truscia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 03.02.2022

Li, 03.02.2022

Il Segretario Comunale
F.to Stefania Truscia

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 03.02.2022

Il Segretario Comunale
Stefania Truscia

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 01.02.2022

☐ per la scadenza del termine di giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs 267/2000)
☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 D.Lgs 267/2000)

Li 03.02.2022

Il Segretario Comunale
F.to Stefania Truscia